



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14835/2015** promossa da:

[.....] **S.N.C.** (C.F. [.....]), con il patrocinio dell'avv. **RICCIO BIAGIO**, elettivamente domiciliato in **VIA CESARE BATTISTI 24 80024 CARDITO**, presso il difensore avv. **Riccio Biagio**

**PARTE ATTRICE**

contro

**BANCA [.....] S.P.A.** (C.F. [.....]), con il patrocinio dell'avv. [.....], elettivamente domiciliato in **VIALE [.....]** presso il difensore avv. [.....]

**PARTE CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza a trattazione scritta.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**I.** Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli art. 132, co. 2°, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una *concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Detto canone redazionale è stato del resto ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il

comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.

**II.** Di conseguenza il giudicante si limita a rilevare che la domanda della società attrice e del relativo garante, -originariamente incardinata avanti il Tribunale di Perugia e poi oggetto di riassunzione avanti l'intestato Tribunale territorialmente competente-, diretta ad ottenere una sentenza di condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite per applicazione di interessi usurari, anatocitisci ed altri oneri ripetibili con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 632444.66, ove confluivano anche le competenze del collegato conto anticipi n. 632544.45, intestati alla società attrice garantita [.....], accesi presso la filiale della Banca [.....] spa di Foligno (PG), il primo in data 23.02.1998 ed il secondo in data 28.09.1998 ed intrattenuti da ultimo, in seguito ai vari contratti di fusione per incorporazione che hanno interessato la banca convenuta, con [.....] spa merita accoglimento, soltanto per quanto di ragione.

**III.** Ebbene, la domanda di ripetizione è infondata, giacchè, essendo stata proposta allorchè i conti correnti oggetto di causa erano ancora in essere, non è possibile condannare la banca alla ripetizione di eventuali indebiti riscontrati.

Difatti, secondo la condivisa giurisprudenza maggioritaria, l'azione di ripetizione dell'indebitato per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca può essere esercitato solo una volta estinto il conto corrente, diversamente è possibile far luogo esclusivamente ad un accertamento del relativo giusto saldo.

La Suprema Corte di Cassazione insegna infatti che il correntista è legittimato a domandare la rideterminazione del saldo del conto corrente, essendo suo interesse che venga rettificato il saldo debitorio e/o creditorio, ogniqualvolta risultino annotazioni di poste indebite, poiché, “Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la Banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)”, così come si legge nella ordinanza della Corte n. 21646 del 2018.

Tanto rilevato e precisato, passando all'esame delle ipotesi di nullità dedotte dalla parte attrice, sin da ora si rileva che la CTU espletata e redatta dal Dott. [.....], ha accertato che l'esatto dare-avere tra le parti, non è quello risultante dal presunto saldo annotato dalla banca convenuta nelle proprie scritture contabili.

comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

**II.** Di conseguenza il giudicante si limita a rilevare che la domanda della società attrice e del relativo garante, -originariamente incardinata avanti il Tribunale di Perugia e poi oggetto di riassunzione avanti l'intestato Tribunale territorialmente competente-, diretta ad ottenere una sentenza di condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite per applicazione di interessi usurari, anatocitisci ed altri oneri ripetibili con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 632444.66, ove confluivano anche le competenze del collegato conto anticipi n. 632544.45, intestati alla società attrice garantita [.....], accesi presso la filiale della Banca [.....] spa di Foligno (PG), il primo in data 23.02.1998 ed il secondo in data 28.09.1998 ed intrattenuti da ultimo, in seguito ai vari contratti di fusione per incorporazione che hanno interessato la banca convenuta, con [.....] spa merita accoglimento, soltanto per quanto di ragione.

**III.** Ebbene, la domanda di ripetizione è infondata, giacchè, essendo stata proposta allorchè i conti correnti oggetto di causa erano ancora in essere, non è possibile condannare la banca alla ripetizione di eventuali indebiti riscontrati.

Difatti, secondo la condivisa giurisprudenza maggioritaria, l'azione di ripetizione dell'indebitato per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca può essere esercitato solo una volta estinto il conto corrente, diversamente è possibile far luogo esclusivamente ad un accertamento del relativo giusto saldo.

La Suprema Corte di Cassazione insegna infatti che il correntista è legittimato a domandare la rideterminazione del saldo del conto corrente, essendo suo interesse che venga rettificato il saldo debitorio e/o creditorio, ogniqualvolta risultino annotazioni di poste indebite, poiché, "Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la Banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regularsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)", così come si legge nella ordinanza della Corte n. 21646 del 2018.

Tanto rilevato e precisato, passando all'esame delle ipotesi di nullità dedotte dalla parte attrice, sin da ora si rileva che la CTU espletata e redatta dal Dott. [.....], ha accertato che l'esatto dare-avere tra le parti, non è quello risultante dal presunto saldo annotato dalla banca convenuta nelle proprie scritture contabili.

Quanto alla contestata **clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale**, valga brevemente richiamare che l'anatocismo degli interessi bancari è illegittimo per tutti gli addebiti precedenti al 22/4/2000, data a cui risale l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000, in quanto l'anatocismo bancario precedente al 22/4/2000 è un uso negoziale (non normativo) ed in quanto tale non è idoneo a derogare il divieto generale dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

La delibera CICR del 9/2/2000 è intervenuta a regolare l'anatocismo, rendendolo pratica legittima a far data dal 22/4/2000, purchè i contratti fossero stipulati per iscritto, con pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi; per i contratti in corso, l'obbligo di adeguamento alla delibera era previsto entro la data del 30/6/2000 e, in caso di condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle precedentemente applicate (art.7 c.2, delibera Cicr) era consentito derogare dalla stipula di un nuovo contratto mediante:

- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento;
- comunicazione alla clientela entro il 31/12/2000.

E' noto poi che la cd. Legge di stabilità 2014, ha nuovamente modificato l'art. 120 del TUB, e, per effetto di detta modifica, la norma in parola, pur continuando a seguire il noto criterio della "pari periodicità, quest'ultima non è più riferita, come nella vecchia formulazione, alla "produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", bensì, alla "sola produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". La pari periodicità è in sostanza riferita non più alla capitalizzazione, bensì alla liquidazione degli interessi. La legge tuttavia ebbe ad affidare a una delibera CICR il compito di adottare una disciplina attuativa, in assenza dell'adozione della quale ha continuato a spiegare i propri effetti la delibera CICR del 09.02.2000, in applicazione dell'art. 161, comma V, TUB, secondo cui le disposizioni emanate dalle autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati in attuazione delle nuove norme.

Nel caso in esame si è in presenza di contratti bancari sorti nel 1998; come rilevato dal Ctu dalla documentazione in atti, *il conto corrente n° 632444.66 (in origine conto n° 31120.84 presso Banca [.....]) è stato aperto in data 23.02.1998: in paridata, la Banca ha fatto sottoscrivere al Cliente le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi del 23.02.1998" (all. 2 comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta) e le "Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero" del 23.02.1998 (all. 3 comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta).*

*Il conto anticipi n° 632544.45 (in origine conto anticipi n° 69999.93 presso Banca [.....]) è stato invece aperto in data 28.09.1998, come risulta dalla "Convenzione per il servizio portafoglio" del 28.09.1998, fatta sottoscrivere in pari data dalla Banca al Cliente (all. 4 comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta).*

Il C.T.U. ha rilevato che le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi del 23.02.1998” (all. 2 comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta) e le “Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero” del 23.02.1998 (all. 3 comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta), riguardo al conto corrente n° 632444.66 (in origine n° 31120.84), e la “Convenzione per il servizio portafoglio” del 28.09.1998, riguardo al conto anticipi n° 632544.45 (in origine n° 69999.93) non riportano le condizioni economiche applicate sui conti in esame (tassi di interesse, commissione massimo scoperto, ecc.); ... le principali condizioni economiche applicate sui conti in esame trovano espressa pattuizione scritta a partire dalla “lettera – contratto di credito del 28.04.2004” (allegato 11 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta) sottoscritta dal Cliente, nella quale sono riportati il tasso di interesse debitore e la C.M.S. applicati sul conto corrente nonché il tasso di interesse debitore applicato sul conto anticipi. Tali condizioni economiche risultano poi successivamente modificate con la “lettera – contratto di credito dell'8.8.2006”; con la lettera – contratto di credito del 13.04.2007” e con la lettera – contratto di credito del 18.12.2008” (allegati da 12 a 14 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta); con le “Condizioni di rapporto” (allegato 7 e allegati da 15 a 20 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta) e con gli “Accordi sulla modifica delle condizioni economiche” (allegati 5, 6, 8, 9, 10, 21 e 22 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta).

Stante quanto precede e considerato dunque che gli estratti conto del conto corrente prodotti in atti partono dal I trimestre 2004 e che la 1a regolamentazione del tasso di interesse debitore sul conto corrente n° 632444.66 (e sul conto anticipi n° 632544.45) è con la “lettera – contratto di credito del 28.04.2004” (allegato n. 11 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta), il Ctu, in conformità al quesito assegnato, a partire dal II trimestre 2004, ha ricalcolato al tasso sostitutivo B.o.t. ex art. 117 T.U.B. solo gli interessi addebitati dalla banca riferiti al I trimestre 2004, periodo non coperto dalla lettera – contratto di credito del 28.04.2004 summenzionata, stornando la differenza tra interessi addebitati dalla Banca e interessi ricalcolati dal C.T.U. in detto trimestre. Sono stati invece mantenuti gli interessi riferiti ai periodi successivi, dal momento che i relativi tassi risultano regolarmente pattuiti, come visto, con la “lettera – contratto di credito del 28.04.2004” e con la documentazione successiva sopra menzionata.

Il Ctu ha altresì accertato che nella documentazione in atti, non risulta prodotta dalla Banca convenuta la pubblicazione della “clausola di reciprocità” della capitalizzazione trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30.06.2000 né risulta prodotta la comunicazione scritta al correntista dell'avvenuto adeguamento alla “clausola di reciprocità” nella capitalizzazione degli interessi (anche contenuta negli estratti conto), entro il 31.12.2000 o la specifica approvazione scritta da parte del cliente, con la sottoscrizione di apposita clausola relativa alle nuove condizioni, entro il 30.06.2000.

Sull'argomento si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26769 del 21 ottobre 2019, statuendo che per la validità della clausola anatocistica nei rapporti di conto corrente già in essere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 242/1999 e della successiva Delibera CICR

del 9 febbraio 2000, come nel caso di specie, è sempre necessaria la specifica approvazione per iscritto del correntista, risultando l'anatocismo illegittimo anche nell'ipotesi in cui la Banca abbia provveduto ad adeguare le condizioni del rapporto alle condizioni imposte dalla citata delibera mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, come da insegnamento degli Ermellini, in carenza della prova dell'approvazione per iscritto della c.d. "clausola anatocistica", il conto corrente deve essere ricalcolato senza alcuna capitalizzazione degli interessi, nel caso di specie, viene in rilievo il conteggio indicato in ctu come "prima ipotesi"(all. 1), con eliminazione per i due conti oggetto di causa, della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera durata dei due rapporti ed all'applicazione della capitalizzazione semplice, secondo cui *L'importo complessivo a titolo di interessi anatocistici che la Banca deve pertanto rimborsare al Cliente assomma ad € 60.626,48 (interessi anatocistici sul conto corrente n° 632444.66: € 31.078,31 + interessi anatocistici sul conto anticipi n° 632444.66: € 29.548,17).*

La parte attrice ha inoltre lamentato **la nullità della commissione di massimo scoperto** (ovvero di altre commissioni diversamente denominate per la messa a disposizione di fondi) per la mancata pattuizione della medesima/e e comunque, in caso di pattuizione, per indeterminatezza. In proposito, si deve premettere che l'art. 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, come modificato in sede di conversione dalla L. 2/09, ha espressamente previsto che *"Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso*

*effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni."*

Deve essere altresì precisato che la Commissione di massimo scoperto, è definita *"come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento"*, così come si legge nelle *"Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"* emanate dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1996 (e confermate fino a dicembre 2009), definizione peraltro confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1603 del 20 giugno 2018, ove quindi è stata ribadita la definizione già affermata con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006, ove la Suprema Corte di Cassazione definiva appunto la commissione di massimo scoperto, come la *remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendente dall'effettivo prelevamento della somma.*

Tanto precisato, nella fattispecie in esame, si legge nell'indagine peritale del Ctu Dott. [.....] (pag. 19 e sgg. della ctu), che la C.M.S. è stata applicata, unitamente ad altre commissioni diversamente denominate (*Corrispettivo su accordato Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.), Spese per comunicazioni; e/c periodici; Spese amm.conto, affid.e/o scoperto; Spese revisione pratica*), per un importo complessivo pari ad euro 28.600,07.

Come già anticipato, dalla documentazioni in atti, il Ctu ha riscontrato che soltanto a partire dal 2004, sono state espressamente pattuite le principale condizioni economiche applicate ai rapporti bancari oggetto di giudizio.

Si legge in particolare nella ctu: *"Dalla documentazione in atti prodotta dalla Banca convenuta, le principali condizioni economiche applicate sui conti in esame trovano espressa pattuizione scritta a partire dal 2004, con la "lettera – contratto di credito del 28.04.2004" (allegato 11 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta) sottoscritta dal Cliente, nella quale quindi è riportato, oltre al tasso di interesse debitore, la C.M.S. applicata sul conto corrente.*

*La C.M.S., al pari delle altre condizioni economiche applicate (tassi di interesse, ecc.) risulta poi successivamente modificata con la "lettera – contratto di credito dell'8.8.2006"; con la lettera – contratto di credito del 13.04.2007" e con la lettera – contratto di credito del 18.12.2008" (allegati da 12 a 14 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta); con le "Condizioni di rapporto" (allegato 7 e allegati da 15 a 20 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta) e con gli "Accordi sulla modifica delle condizioni economiche" (allegati 5, 6, 8, 9, 10, 21 e 22 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta).*

*Dal momento che gli estratti del conto corrente partono dal I trimestre 2004 e che la 1° regolamentazione della C.M.S. sul conto corrente n° 632444.66 (sul conto anticipi, come detto, la Banca non applica alcuna C.M.S.) e con la “lettera – contratto di credito del 28.04.2004” (allegato n. 11 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta), quindi a partire dal II trimestre 2004, il C.T.U. ha espunto dai calcoli la C.M.S. applicata dalla Banca riferita al I trimestre 2004, pari ad € 113,12, periodo non coperto dalla lettera – contratto di credito del 28.04.2004 summenzionata. E' stata invece mantenuta la C.M.S. riferita ai periodi successivi al I trimestre 2004: la “lettera – contratto di credito del 28.04.2004” e la documentazione successiva menzionata, in atti della causa, richiamano, come visto, la pattuizione scritta della C.M.S. e risulta indicata la metodologia di calcolo e applicazione della stessa.*

*... la Banca convenuta ha addebitato al Cliente, a partire dal 3° trimestre 2009, quindi subito dopo la cessazione dell'addebito della C.M.S., ulteriori remunerazioni quali il “**corrispettivo su accordato**” per un importo complessivo di € 12.369,78 sul conto corrente ed € 26.003,54 sul conto anticipi; ed, a partire dal IV trimestre 2012, la “**commissione di istruttoria veloce**” (C.I.V.) per un importo complessivo di € 2.400,00 sul conto corrente (nessun importo risulta invece addebitato a tale titolo sul c/anticipi)...Il C.T.U. rileva che la Banca convenuta non ha prodotto in atti alcun documento attestante la pattuizione scritta del “corrispettivo sull'accordato” con il Cliente ne altro documento equipollente a norma di legge. Stesso discorso vale anche per la “Commissione di Istruttoria Veloce” (C.I.V.) ...Vista la mancanza di documentazione in atti a supporto dell'addebito di tali ulteriori remunerazioni da parte della Banca convenuta, il C.T.U. ritiene illegittimo l'addebito di tali remunerazioni e che pertanto vadano restituite al Cliente le somme addebitate a tale titolo: nello specifico, il “corrispettivo su accordato” per un importo complessivo di € 12.369,78 sul conto corrente n° 632444.66 ed € 26.003,54 sul conto anticipi n° 632544.45 e la “Commissione di Istruttoria Veloce” (C.I.V.) per un importo complessivo di € 2.400,00 sul conto corrente n° 632444.66 (nessun importo risulta addebitato sul c/anticipi n° 632544.45)”.*

Riguardo, infine, alle **spese** addebitate sui conti bancari in esame, il C.T.U. ha rilevato che tali spese non risultano espressamente pattuite dalla Banca, non essendo espressamente indicate nelle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi del 23.02.1998”, nelle “lettere - contratto di credito” per il periodo che va dal 28.04.2004 fino al 30.12.2010, negli “Accordi sulla modifica delle condizioni economiche” e nelle “Condizioni di Rapporto” prodotti dalla Banca convenuta in atti della causa (allegati da n. 5 a n. 22 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta); con l'unica eccezione delle “spese revisione pratica” che sono previste nelle “Principali Condizioni di Rapporto – Commissioni istruttoria/revisione fidi 972/329744,56 del 18.12.2008” (allegato 20 comparsa di costituzione e risposta Banca).

Non essendo pertanto le spese espressamente pattuite per iscritto, sono state espunte in toto (ad eccezione delle “spese revisione pratica”) dai ricalcoli svolti dal C.T.U.



Passando all'analisi sull'**usura**, preliminarmente va osservato che la parte attrice erra nel sostenere la non vincolatività delle Istruzioni di Banca d'Italia per la determinazione del calcolo del TEG ai fini della L. 108/1996, difatti, facendo tesoro anche dei principi di diritto recentemente affermati dalla Suprema Corte (ordinanza n. 2543/2019), le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.

Nel caso di specie, il Ctu ha escluso l'usura originaria e sopravvenuta del contratto di c/c n. 632444.66, mentre, sul conto anticipi n° 632544.45, ha riscontrato episodici superamenti dei tassi soglia usura nei seguenti periodi:

- III Trimestre 2010;
- IV Trimestre 2010;
- I Trimestre 2011.;
- II Trimestre 2012.

In applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c. ("*Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*"), il C.T.U. ha proceduto all'eliminazione delle competenze addebitate dalla Banca in detti periodi, facendo attenzione a non scomputare (due volte) le competenze (C.M.S.; corrispettivo su accordato; commissione istruttoria veloce e spese) già stornate sopra. Il risultato del ricalcolo è esposto nell'allegato 4 alla Ctu ed ha condotto ad affermare che risulta ripetibile da parte del correntista la somma di € 17.236,99.

La domanda avanzata dalla parte attrice, trova dunque accoglimento nella misura in cui, tenuto di conto dei conteggi offerti dal Ctu sopra esaminati e discussi, si perviene ad accertare che gli addebiti illegittimamente applicati dalla banca convenuta, alla data del 31.03.2014, ammontano all'importo di euro 123.342,63, da computare pertanto in favore del correntista.

Il debito risultante dalla scritture contabili della banca alla data del 31.03.2014 deve pertanto essere depurato dell'importo complessivo degli indebiti riepilogati alla pag. 33 (ipotesi 1) della Ctu.

Il rigetto della domanda di condanna della banca alla ripetizione degli indebiti accertati su conto corrente ancora aperto, preclude, in quanto assorbita, la domanda di compensazione svolta dalla Banca.

Quanto alla domanda di liberazione del garante-attore ex art. 1956 c.c., viene disattesa per difetto di idonee allegazioni al riguardo da parte del fideiussore- attore, non esimendoci dall'osservare che per consolidato convincimento giurisprudenziale, il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue

condizioni economiche (Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005). La Cassazione ha da tempo chiarito poi che vi possono essere casi, come quello in esame, in cui la richiesta della speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è necessaria, perché l'autorizzazione è ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore (il che è esattamente coerente col fatto che per l'autorizzazione non è richiesta la forma scritta *ad substantiam*).

**III.** Le spese di lite, vengono regolate facendo applicazione del criterio della reciproca soccombenza, oltre che della novità degli argomenti trattati e liquidate come da dispositivo.

**- PER QUESTI MOTIVI -**

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta e/o assorbita, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla società [.....] snc di [.....] & C., unitamente al relativo garante sig. [.....], nei confronti di [.....] spa, così provvede:

accerta e dichiara che il rapporto dare-avere tra le parti in relazione ai rapporti bancari di cui è causa di cui alle scritture contabili della banca convenuta, alla data del 31.03.2014, deve essere rettificato per complessivi euro 123.342,63 in favore della società attrice-correntista;

-compensa interamente fra le parti le spese di lite;

-pone le spese di ctu, già oggetto di liquidazione, definitivamente a carico solidale delle parti.

*Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy*

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura all'esito della camera di consiglio virtuale ed allegazione al presente verbale di trattazione scritta. Verbale chiuso alle ore 16.40

Pontedera, 9 marzo 2021

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini